

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA

Svolgimento del processo

(omissis) con ricorso del 25 marzo 1999, adiva il Tribunale di Cassino, chiedendo di essere esonerato dall'obbligo di versare in favore del figlio (omissis) l'assegno mensile di mantenimento di L. 700.000, assegno determinato in questa misura dalla sentenza di separazione personale pronunciata dallo stesso Tribunale nel 1986. A conforto della domanda, proposta nei confronti dell'ex coniuge, (omissis) affidataria del figlio (omissis) deduceva che quest'ultimo, in quanto divenuto maggiorenne, non aveva più diritto all'assegno di mantenimento.

Nel procedimento si costituiva (omissis) chiedendo il rigetto della domanda e, in rinconvenzionale, la revisione e l'aumento dell'assegno di mantenimento, in considerazione delle accresciute esigenze del figlio (omissis) e del miglioramento della condizione economica del ricorrente.

Nel procedimento interveniva (omissis) il quale faceva proprie le deduzioni della madre e, inoltre, proponeva domanda nei confronti dei genitori, chiedendo la fissazione dell'assegno di mantenimento nella misura di L. 8 milioni a carico di entrambi, in proporzione delle loro sostanze.

Il Tribunale di Cassino, con decreto del 24 novembre 2000, rigettava il ricorso proposto da (omissis) e, in accoglimento della riconvenzionale proposta da (omissis) quantificava l'assegno di mantenimento in favore di quest'ultimo nella misura di L. 2.400.000 mensili, che poneva per il a carico del padre e per il a carico della madre.

Avverso questo provvedimento proponeva reclamo (omissis) chiedendone la riforma; si costituivano nel procedimento (omissis) che proponeva reclamo incidentale, nonché (omissis) il quale chiedeva la conferma del decreto.

Ricostituitosi il contraddittorio, la Corte d'appello di Roma, con decreto del 21 marzo 2002, rigettava il reclamo principale ed il reclamo incidentale, confermando il provvedimento impugnato e dichiarando compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del procedimento.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso (omissis) affidato ad un motivo; ha resistito con controricorso(omissis) (omissis) ha depositato memoria ex art. 378, cod. proc. civ..

Motivi della decisione

1. - (omissis) con un unico motivo di censura, denuncia "violazione degli artt. 113, 132 n. 4, art. 360 n. 3-4-5, art. 737 c.p.c. e art. 111 Cost. per omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti". In particolare, egli si duole che la Corte romana non ha accolto la sua istanza, formulata all'udienza del 24 gennaio 2002, diretta ad ottenere l'accertamento del curriculum degli studi del figlio (omissis) giustificata dalla necessità di accertare se l'iscrizione all'Università sia o meno proficua, inoltre, a suo avviso, nel decreto sarebbe "omessa completamente la motivazione della decisione, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto che hanno indotto la Corte a non richiedere" siffatto accertamento che, invece, avrebbe condotto "ad una decisione diversa da quella adottata o quanto meno a motivare meglio la propria decisione". 2. - Il motivo di censura è inammissibile.

In linea preliminare, occorre ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il decreto con il quale la Corte di appello provvede, su reclamo delle parti, alla revisione delle disposizioni concernenti l'assegno di mantenimento è ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111, Cost., solo per violazione di legge, dato che la proponibilità di un ordinario ricorso per Cassazione è esclusa dall'art. 739, terzo comma, c.p.c., applicabile a tutti i procedimenti in Camera di consiglio anche di natura contenziosa, in forza dell'effetto estensivo previsto dall'art. 742 - bis, c.p.c. La censura con la quale la parte denuncia il vizio di motivazione è, quindi, ammissibile soltanto se questo vizio si traduca nella mancanza della motivazione, e cioè nel caso in cui si verifichi una radicale carenza della medesima, con la conseguente nullità del provvedimento per difetto di un requisito di forma indispensabile ex art. 737, c.p.c., ovvero quando essa si estrinsechi in argomentazioni assolutamente inidonee a rivelare la ratio decidendi (c.d. motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque obiettivamente incomprensibili (c.d. motivazione perplessa), sempre che tali vizi emergano dal provvedimento in sè, senza alcuna

possibilità di verifica della sufficienza e razionalità della motivazione in relazione alle risultanze probatorie (per tutte, Cass. n. 13860 del 2002; n. 7558 del 2000; n. 6567 del 1997).

Peraltro, relativamente al contenuto dell'onere motivazionale che grava sul giudice del reclamo, va ricordato che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in riferimento ai provvedimenti contenziosi, la motivazione può ritenersi mancante qualora si risolva in un mero rinvio alla sentenza di primo grado;

non è, invece, riscontrabile omessa motivazione allorchè il giudice d'appello, nonostante detto rinvio, sia pure con la "concisione" peraltro stabilita dall'art. 118, secondo comma, disp. att., cod. proc. civ., anche per le sentenze, abbia confutato le censure proposte dall'impugnante, sviluppando un iter argomentativi desumibile dall'integrazione della parte motiva delle due sentenze (Cass., n. 3066 del 2002; n. 7713 del 2002; n. 9497 del 2000; n. 985 del 2000; n. 5612 del 1998). In particolare, le Sezioni Unite civili hanno distinto tra il caso di accoglimento e di rigetto del gravame, rimarcando che la pronuncia di secondo grado deve fondarsi su una motivazione che renda chiaro il percorso argomentativo seguito, e non può limitarsi a riferimenti generici alle risultanze istruttorie, ma - hanno sottolineato - detti richiami "possono ritenersi sufficienti quando l'impugnazione venga rigettata con la conferma della pronuncia impugnata", mentre "non possono giustificare di per sè soli una decisione di accoglimento" (Cass., SS. UU., n. 10892 del 2001).

L'adeguatezza della motivazione non comporta tuttavia l'onere del giudice di secondo grado di occuparsi di tutte le allegazioni della parte e neppure implica che questi debba prendere in esame, al finedi confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni da essa svolte.

E', infatti, sufficiente che il giudice dell'impugnazione esponga, anche in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della decisione e le ragioni del suo convincimento, dovendo in questo caso ritenersi implicitamente rigettate tutte le argomentazioni con queste incompatibili e disattesi, per implicito, i rilievi e le tesi che, benchè non espressamente esaminati, siano paramenti incompatibili con la conclusione affermata e con l'iter argomentativo svolto (Cass., n. 696 del 2002; n. 10569 del 2001; n. 13342 del 1999).

In applicazione di questi principi, il ricorso è inammissibile.

In riferimento alla questione dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, affrontato con specifico riguardo alla sua determinazione a seguito della separazione e/o del divorzio dei genitori, la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nell'affermare che siffatto obbligo non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età. Quest'ultima è, infatti, una circostanza che di per sè non costituisce condizione sufficiente a determinare il venire meno dell'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio (tra le molte, Cass., n. 4765 del 2002; n. 8235 del 2000; n. 9109 del 1999; n. 1353 del 1999), che permane anche qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori (Cass., n. 1353 del 1999).

L'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, gravante sul genitore (tanto separato quanto divorziato) non convivente sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno ex art. 156, c.c., cessa, dunque, soltanto all'atto del conseguimento, da parte del figlio, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato (Cass., n. 2392 del 1998).

Inoltre, secondo un principio che pure costituisce jus receptum nella giurisprudenza di legittimità, affinché possano ritenersi venuti meno i presupposti di siffatto obbligo, grava sul genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione l'onere di provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività che gli permetta di sostenersi da sè dipenda da un atteggiamento di inerzia, ovvero di rifiuto ingiustificato di provvedere in detto senso (ex multis, Cass., n. 4765 del 2002; n. 1353 del 1999; n. 7990 del 1996). Il relativo accertamento deve essere improntato a criteri di relatività, in quanto va necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post universitario del soggetto ed alla situazione del mercato del lavoro, occorrendo avere specifico riguardo al settore nel quale il soggetto ha indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (Cass., n. 4765 del 2002; Cass., n. 2670 del 1998).

Orbene, la Corte d'appello di Roma ha confermato il decreto pronunciato dal Tribunale, sottolineando che "le necessità di uno studente universitario, a prescindere dagli studi all'estero, sono ben superiori di quelle di un bambino di circa sei anni qual era" (omissis) all'epoca della fissazione dell'assegno in L.

700.000. Il giudice di secondo grado ha, quindi, avuto cura di sottolineare che è "emerso dalla documentazione fiscale più recente che anche i redditi del Dott. (omissis) salvo un'anomala riduzione nel 2000, sono aumentati (superiori a L. 90.000.000), come indubbiamente è aumentata la sua potenzialità reddituale, conseguente alla sua ovvia progressiva affermazione in campo professionale".

Si tratta, come è chiaro, di argomentazioni congruenti e coerenti, immuni da vizi logici, basate sulle risultanze acquisite, e non contestate, che dimostrano come la Corte romana, sia pure con sintesi, ha dimostrato di avere posto in comparazione la situazione economico-patrimoniale del ricorrente alla data della fissazione dell'assegno di mantenimento ed a quella della decisione, valutandola alla luce delle mutate esigenze del figlio, per ricavarne la ricorrenza dei presupposti per disporre l'incremento dell'assegno e, evidentemente, per ritenere insussistenti i presupposti imprescindibili per la cessazione dell'obbligo di mantenimento.

Inoltre, alla luce di principi sopra richiamati, e tenuto anche conto dell'età del figlio del ricorrente, non ancora ventiquattrenne (nel ricorso è indicato come nato il 22 dicembre 1980), la acquisizione del certificato comprovante il curriculum scolastico del figlio del ricorrente non appariva assistita dal requisito della decisività, posto che, di per sé sola, sarebbe stata inadeguata a giustificare una diversa quantificazione dell'assegno, ovvero a condurre all'affermazione dell'insussistenza dell'obbligo di mantenimento gravante sul padre, tenuto conto dei suindicati principi in materia di presupposti che possono giustificare il venire meno dell'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio divenuto maggiorenne.

Pertanto, non sussiste affatto una radicale inesistenza della motivazione e neppure vi è alcuna insanabile contraddizione logica che possa far prefigurare uno dei casi sopra indicati, di motivazione mancante o perplessa, ossia un vizio sindacabile nel giudizio introdotto con ricorso ex art. 111, Cost., e, in definitiva, la censura, dietro lo schermo della deduzione della motivazione mancante giunge a criticare l'impianto logico, lo sviluppo e la congruenza della motivazione del provvedimento impugnato, formulando rilievi inammissibili in questa sede.

Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2004.